DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI CONNESSI AL PROTRARSI DELLA NUOVA CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI E DI INFRASTRUTTURE E ATTIVITA' ENERGETICHE STRATEGICHE

Art. 1-bis

Modifiche all'articolo 1-decies del decreto-legge n. 63 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2026

Al fine di garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti, all'articolo 1-decies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare" sono inserite le seguenti: "e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attivita' di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali";

b) dopo le parole: "di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: ", a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264";

c) dopo le parole: "Allegato IX, parte B, del medesimo decreto" sono inserite le seguenti:".L'impiego dei residui di cui al presente articolo e' consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del predetto decreto".

Versione in vigore dal 10 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attivita' energetiche strategiche
Estremi	Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prezzi-petroliferi-connessi-al-157-2026/art-1-bis-modifiche-all-articolo-1-decies-del-decreto-legge-n-63-del-2026

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it